

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DI UN FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLE MPMI MANTOVANE

TRA

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova, con sede in Mantova - Via Calvi n. 28 – partita iva 00402430201 – codice fiscale 00402430201 in seguito denominata “Ente”, rappresentata dal Sig. Marco Zanini - nato il 18/10/1962 a Carpi (MO), nella sua qualità di Segretario Generale dell’Ente

E

....., con sede in – partita iva
..... – codice fiscale in seguito chiamata
"Banca", rappresentata dal Sig., nato il
..... a, nella sua qualità di
.....

premesso

- che la Camera di Commercio di Mantova, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, intende creare un fondo per la concessione di credito agevolato alle imprese mantovane da gestire in collaborazione con
- che il fondo favorirà le imprese mantovane che vogliono innovare, migliorare e rafforzare le performance aziendali tramite il riconoscimento di un finanziamento agevolato a tasso zero, pari al 50% del valore del progetto d’impresa, che non deve essere inferiore a 10.000,00 Euro, fino ad un massimo di Euro 25.000,00 da restituire in forma rateale;
- che la Banca, a integrazione delle risorse dell’Ente, si impegna a mettere a disposizione per le medesime finalità propri fondi aggiuntivi a favore delle imprese selezionate, applicando le condizioni concordate con l’Ente;
- che la somma messa a disposizione dall’Ente ammonta, per l’anno 2013, a Euro 250.000,00 incrementabili nei successivi esercizi finanziari;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la costituzione di un Fondo per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese mantovane.

ART. 3
BENEFICIARI DEL FONDO

1. Sono beneficiari dell'intervento del Fondo le aziende iscritte al Registro delle Imprese, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa (ad eccezione delle imprese agricole), così definita dall'Allegato 1 del Reg. CEE n. 800/2008, anche in forma di impresa cooperativa, che abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Mantova.
2. Sono escluse le imprese:
 - che, da visura camerale, risultino inattive alla data di presentazione della domanda ;
 - che non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale alla data di presentazione della domanda;
 - che abbiano usufruito, per le stesse voci di spesa, di altri contributi/agevolazioni;
 - in liquidazione, fallite o soggette ad altre procedure concorsuali;
 - che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli Aiuti di Stato "De Minimis".

ART. 4
INVESTIMENTI AMMESSI

1. Sono ammessi a contributo gli interventi che, sulla base di uno specifico progetto, portino ad innovare, migliorare e rafforzare le performance aziendali, quali:
 - l'innovazione organizzativa o di prodotto;
 - l'incremento e/o miglioramento della capacità produttiva attraverso l'ammodernamento, l'ampliamento dei processi aziendali e delle strutture operative, ivi compreso l'incremento occupazionale d'impresa;
 - la realizzazione di piani aziendali innovativi che portino ad una consistente e quantificabile riduzione dell'impatto ambientale in termini di emissioni in aria, acqua, rifiuti, rumore;
 - la realizzazione di percorsi di certificazione inerenti l'impresa o un prodotto specifico;

- il miglioramento organizzativo e gestionale attraverso l'adeguamento strumentale e tecnologico del sistema informativo;
 - l'ampliamento dei mercati ascrivibile a processi di internazionalizzazione;
2. Sono ammesse a titolo esemplificativo non esaustivo le spese per:
- l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali nuovi;
 - le acquisizioni di aziende o di rami d'azienda documentate da contratti di cessione, ivi compreso l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
 - l'acquisto di sistemi informatici di gestione, l'implementazione di sistemi web per l'erogazione di servizi aziendali in Internet, comprese le attività di commercio elettronico inseriti in progetti innovativi;
 - il deposito e le acquisizioni di marchi e brevetti;
 - le consulenze specialistiche riferite ai progetti oggetto dell'agevolazione nel limite del 30% delle spese di progetto;
3. Sono ammesse le spese sostenute nei tre mesi precedenti alla data di presentazione della domanda e successivamente ad essa, regolarmente annotate nella contabilità aziendale ed al netto di IVA e di altre imposte e tasse.
4. Sono escluse dal finanziamento le spese relative ad opere di urbanizzazione, di manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza e in generale le spese di gestione e di personale dedicato al progetto;
5. Gli investimenti per i quali l'impresa chiede il finanziamento devono essere realizzati nella sede legale o nell'unità locale che da visura camerale risultino adibite allo svolgimento effettivo dell'attività d'impresa e localizzate nella provincia di Mantova.
6. l'impresa beneficiaria sarà tenuta a rendicontare all'Ente le spese sostenute per la realizzazione del progetto entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

ART. 5 INTENSITA' DI AIUTO

1. Le agevolazioni del Fondo sono concesse in conformità al regime "de minimis", così come definito dal Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, pubblicato sulla GUCE L 379/5 del 28/12/2006

2. Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime "de minimis" per un importo complessivo superiore a € 200.000,00 (o € 100.000,00 per le imprese operanti nel settore di trasporto di merci su strada) nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (quello in cui riceve il sussidio e i due esercizi precedenti).

ART. 6 COMITATO TECNICO

1. E' istituito presso l'Ente un Comitato Tecnico congiunto tra Ente e Banca con le funzioni di valutazione e decisione dell'ammissibilità delle domande in merito al contenuto e alla loro coerenza con gli obiettivi del Fondo;
2. Costituiscono il Comitato Tecnico i seguenti componenti:
 - due in rappresentanza dell'Ente;
 - due in rappresentanza della Banca.

ART. 7 ITER PROCEDURALE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI VALUTAZIONE DELLE STESSE

1. Le domande di accesso alle agevolazioni del Fondo saranno presentate direttamente all'Ente tramite pec, posta ordinaria o consegna a mano all'ufficio Protocollo dell'Ente;
2. le domande acquisite saranno esaminate dal Comitato Tecnico di cui all'art. 6 convocato dall'Ente;
3. il Comitato Tecnico emetterà un giudizio di ammissibilità/inammissibilità all'agevolazione;
4. l'Ente, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico, trasmetterà alla Banca i dati delle domande accolte per l'avvio dell'istruttoria bancaria;
5. la Banca avvierà la propria istruttoria e potrà richiedere ai beneficiari ulteriore documentazione ritenuta necessaria, secondo i propri criteri di affidabilità;
6. la Banca, al termine dell'istruttoria da compiersi in XXXXX giorni dal ricevimento del parere favorevole del Comitato Tecnico, comunicherà all'Ente quanto segue:
 - A. in caso di esito positivo:
 - i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto, specificando pro-quota la parte pubblica e la parte bancaria;
 - le condizioni economiche applicate al finanziamento come da art. 8;

- la descrizione di eventuali garanzie richieste a supporto dei finanziamenti, concordate con i beneficiari;
 - B. in caso di esito negativo la comunicazione motivata di non concessione del finanziamento;
- 7. l'Ente comunicherà alla Banca gli estremi del conto corrente di movimentazione dei fondi;
- 8. l'Ente, in caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria autorizzerà la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente l'importo dei fondi pubblici concesso, con l'obbligo per la Banca di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e da quanto riportato nella presente convenzione;
- 9. l'Ente conferisce alla Banca mandato senza rappresentanza affinché in nome e per conto proprio possa:
 - stipulare tutti i contratti ed eseguire tutti gli atti inerenti le operazioni di finanziamento;
 - acquisire le garanzie (eventualmente anche ipotecarie) a tutela dei finanziamenti per le quote di competenza dell'Ente e della Banca;
- 10. la Banca eroga il finanziamento in un'unica soluzione con provvista propria e con provvista dell'Ente, dandone comunicazione scritta all'Ente contestualmente alla trasmissione delle copie dei piani di ammortamento (sia per la parte pubblica sia per quella privata), dai quali risultino: il tasso bancario applicato, la data di inizio dell'ammortamento, la quota di capitale, la quota interessi, il numero delle rate, copie documentali delle eventuali garanzie richieste e qualsiasi altro dato idoneo ad individuare il finanziamento;
- 11. la Banca, contestualmente al pagamento di ogni rata da parte del beneficiario, si impegna a rimettere la relativa quota di ammortamento di capitale di competenza pubblica sul conto corrente indicato dall'Ente.

ART. 8

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

1. L'agevolazione oggetto della presente convenzione consiste in un finanziamento fino al 100% dell'investimento ammesso;
2. il finanziamento dovrà avere durata minima di 18 mesi (diciotto mesi) e massima di XXXXX mesi (in lettere), di cui 12 mesi di pre-ammortamento dalla data di erogazione e sarà rimborsabile in rate periodiche costanti concordate con l'impresa;

3. il limite massimo di finanziamento erogato dall'Ente ai beneficiari non potrà superare il 50% del valore del progetto d'impresa, e sarà compreso tra un minimo di 5.000,00 Euro e un massimo di 25.000,00 Euro;
4. la quota pubblica di finanziamento sarà concessa a tasso zero;
5. la quota di finanziamento bancario sarà concessa con un tasso di interesse annuo pari a:
 -
6. oneri per la gestione dei fondi a carico dell'Ente:
7. oneri per l'impresa:

ART. 9

INADEMPIENZA BENEFICIARIO – RECUPERO COATTIVO

1. In caso di inadempienza dell'obbligo di rimborso delle rate da parte del beneficiario, la Banca attiverà le azioni necessarie per il recupero dell'intero credito anche in nome e per conto dell'Ente;
2. il mancato pagamento, anche parziale, delle rate dovute produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore della Banca calcolati sulla sua quota di finanziamento;
3. gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo XXXXX definito dalla Banca e comunicato all'Ente;
4. l'Ente conferisce mandato alla Banca per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal beneficiario, nei limiti e con le modalità convenute, dato per rato l'operato della Banca
5. l'Ente autorizza la Banca a definire eventuali accordi transattivi, previa condivisione degli stessi, con il debitore secondo le modalità e nelle forme negoziali convenute.

ART. 10

OBBLIGAZIONI DELLA BANCA - INFORMATIVA

1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni indicate nella presente convenzione, deve fornire all'Ente la rendicontazione periodica trimestrale riportante i seguenti dati:
 - agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario;
 - stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza e revoca);
 - importo erogato;
 - importo restituito;

- importo residuo da restituire;
- eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
- eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento;

2. la Banca si obbliga altresì a comunicare all'Ente, contestualmente alla rendicontazione periodica del finanziamento e comunque non oltre 30 giorni dall'evento, l'estinzione anticipata, la risoluzione del contratto di finanziamento ed ogni altra informazione rilevante unitamente alle decisioni assunte, per consentire all'Ente di prendere eventuali provvedimenti;

ART. 11

RIPARTIZIONE DELLE SOMME RECUPERATE

1. Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, saranno comunque ripartite pro-quota tra la Banca e l'Ente in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente divise, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

1. Il credito nei confronti del beneficiario di norma non è cedibile per tutta la durata del finanziamento, salvo diverso accordo tra le parti;
2. la Banca ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio anche con l'ausilio di apposite banche/società specializzate nel recupero crediti previa comunicazione all'Ente;
3. nel caso in cui la Banca sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione etc.), il nuovo soggetto subentrerà in ogni obbligazione prevista dalla presente convenzione e ne darà immediata comunicazione all'Ente.

ART. 13

PROVA DELLE SOMME DOVUTE

1. Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

ART. 14

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione avrà durata di anni XXXXXXXX a partire dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga previo consenso scritto delle parti. La convenzione rimane in essere dopo il

termine di scadenza per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi;

2. a ciascuna delle parti è riconosciuta la facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione con almeno tre mesi di preavviso tramite lettera raccomandata. Nel caso di recesso di una delle parti la convenzione rimarrà in essere fino all'esaurimento dei rapporti in corso.

ART. 15

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Tutte le modifiche apportate al testo della presente convenzione dovranno essere concordate e comunicate per iscritto.

ART. 16

RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

Ente – Via Calvi n. 28 - Mantova

Banca –

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Mantova.

ART. 17

REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a spese del soggetto richiedente la registrazione.

Mantova,

Per l'Ente

IL SEGRETARIO GENERALE

Per il Gestore

IL PROCURATORE SPECIALE